



IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

VISTA la Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, e in particolare l’articolo 68 relativo all’obbligo di frequenza di attività formative;

VISTO il comma 4, lettera a) del citato articolo 68 che pone gli oneri derivanti dall’intervento a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto - dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola - lavoro, a norma dell’articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2006, n. 127 recante “Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie” e in particolare l’articolo 1, comma 10;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” e in particolare l’articolo 1, commi 622 e 624;

VISTO il Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, e in particolare l’articolo 13;

VISTO il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, e in particolare l’articolo 64;

VISTO il Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e in particolare l’articolo 18, comma 1 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) e in particolare i commi da 106 a 126



dell'articolo 2 che disciplinano la revisione dell'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e la regolazione dei loro rapporti finanziari con lo Stato;

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" e in particolare l'articolo 22, comma 2 come modificato dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, articolo 32 comma 4, di attuazione della Legge 10 dicembre 2014 n. 183 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183", e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 32;

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 recante "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale numero 296, il 21 dicembre 2015;

VISTO l'Accordo del 24 settembre 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo al progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" in repertorio atti n. 158/CSR;

VISTO l'Accordo del 1 agosto 2019 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", ed in particolare l'art. 1, commi da 110 a 112;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ed in particolare l'articolo 1, comma 784, che rinomina i percorsi in alternanza scuola-lavoro in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, determinandone la durata complessiva;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ed in particolare l'articolo 1, comma 297 che integra le risorse di cui all'articolo 1 comma 110 lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il



triennio 2018-2020";

CONSIDERATO che, con riferimento all'annualità 2021, sono destinati complessivamente euro 334.109.570,00, di cui euro 189.109.570,00 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale in base all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; euro 75.000.000,00 per la realizzazione dei percorsi nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione professionale, finanziando percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ed i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento; euro 15.000.000,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché euro 55.000.000,00, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come modificato dall'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", che integra le risorse di cui all'articolo 1 comma 110 lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, prioritariamente nei percorsi di formazione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale;

RITENUTO, non essendo intervenute modifiche dei criteri indicati nella nota del 10 marzo 2016 della Regione Toscana, in qualità di Regione coordinatrice della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e Province, di dover procedere alla ripartizione delle risorse per il 60% sulla base degli apprendisti assunti e per il 40% sulla base degli apprendisti formati, prevedendo un limite minimo per ciascuna amministrazione pari ad € 77.400,00;

VISTI i dati sui contratti di apprendistato attivati negli anni 2018, 2019 e 2020 trasmessi dall'INPS con le note prot. n. 45551 del 15 ottobre 2020 e prot. n. 85832 del 14 ottobre 2021;

VISTI i dati di monitoraggio delle Regioni sulla media del triennio 2018 – 2020 acquisiti con mail dell'Inapp ns. prot. n. 767 del 24 marzo 2022 ;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2017, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTO il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*" e, in particolare, l'articolo 22 "*Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*" che istituisce la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, cui sono trasferite le funzioni della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;



VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 dicembre 2017 recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 140 recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021 ed in particolare l'art.6 riguardante le funzioni della Direzione Generale delle Politiche Attive;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022 al n. 145, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Anita Pisarro l'incarico di direttore della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n- 60 del 12 marzo 2022, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni Generali*";

VISTA la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del 5 aprile 2022 prot. 6978, con la quale si è acquisita la disponibilità finanziaria relativa alle risorse da ripartire alle Regioni e Province Autonome ai sensi dall'art. 68, comma 4, lett. a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni;

RITENUTO di procedere al riparto delle risorse per l'annualità 2021, per un importo pari a euro 15.000.000,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato ai sensi dell'art. 22 comma 2 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

DECRETA

Articolo 1

(Ripartizione delle risorse)

1. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, con riferimento all'annualità 2021, sono destinati € 15.000.000,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. Le somme di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, Capitolo 2230, piano gestionale 2.
3. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome per il 60% sulla base degli apprendisti assunti e per il 40% sulla base degli apprendisti formati, entrambi calcolati sulla media nel triennio 2018-2020 e prevedendo un limite minimo per ciascuna Amministrazione

pari a € 77.400,00. Le risorse ripartite per ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono riportate nella Tabella 1, sulla base dei dati indicati in Tabella 2.

Tabella 1: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNUALITA' 2021*

Regioni	Risorse
Piemonte	€ 1.816.421,00
Valle d'Aosta	€ 77.400,00
Lombardia	€ 2.117.749,00
<i>P.A. Bolzano</i>	€ 395.596,00
<i>P.A. Trento</i>	€ 439.613,00
Veneto	€ 2.819.765,00
Friuli-Venezia Giulia	€ 353.797,00
Liguria	€ 353.303,00
Emilia-Romagna	€ 1.583.752,00
Toscana	€ 867.436,00
Umbria	€ 423.984,00
Marche	€ 369.317,00
Lazio	€ 1.436.829,00
Abruzzo	€ 226.118,00
Molise	€ 77.400,00
Campania	€ 581.170,00
Puglia	€ 390.846,00
Basilicata	€ 77.400,00
Calabria	€ 121.615,00
Sicilia	€ 383.414,00
Sardegna	€ 87.075,00
TOTALE	€ 15.000.000,00

Legenda:

(*) Risorse arrotondate all'unità di euro

Tabella 2: DATI APPRENDISTI

Regioni	Apprendisti occupati (a)	Apprendisti formati (b)
Piemonte	45.699	20.580
Valle d'Aosta	1.780	736
Lombardia	97.433	20.144
<i>P.A. Bolzano</i>	5.413	3.824
<i>P.A. Trento</i>	6.574	4.380
Veneto	66.329	31.628
Friuli-Venezia Giulia	11.126	4.045
Liguria	15.109	3.620
Emilia-Romagna	55.948	17.794
Toscana	42.128	7.603
Umbria	10.752	4.809
Marche	19.734	2.489
Lazio	53.375	15.907
Abruzzo	8.032	2.537
Molise	1.039	569
Campania	28.004	5.165
Puglia	23.092	0
Basilicata	2.740	0
Calabria	7.185	5
Sicilia	22.613	370
Sardegna	4.970	361
TOTALE	529.075	146.565

Legenda

(a) fonte INPS (media del triennio 2018 – 2020)

(b) fonte monitoraggio regionale: apprendisti iscritti a percorsi formativi a finanziamento pubblico (media del triennio 2018 – 2020)

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle Province Autonome di Bolzano e Trento, indicate nella tabella 1, sono rese indisponibili per un totale di € 835.209,00.

5. Una quota fino al 10% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa in apprendistato non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.



6. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

7. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate a finanziare l'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali ai sensi dell'art. 44 comma 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 2

(Impegni giuridicamente vincolanti)

1. Le somme assegnate saranno erogate alle Regioni con la presentazione degli impegni giuridicamente vincolanti previa trasmissione da parte delle stesse dell'allegato modello di dichiarazione di IGCV, **Allegato 1**, che costituisce parte integrante del presente atto. Alla dichiarazione di IGCV dovrà essere allegata copia dell'atto di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferito alle risorse da trasferire, indicato nella stessa dichiarazione.

2. Si richiede, altresì, alle Regioni la presentazione di una relazione descrittiva delle attività oggetto dell'atto di assunzione di impegno sul quale è richiesto il finanziamento, secondo le indicazioni riportate nell'**Allegato 2**.

3. La mancata trasmissione della suindicata documentazione entro il **29 dicembre 2023** autorizza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al conseguente disimpegno dal Fondo sociale per occupazione e formazione, cap. 2230 piano gestionale 2, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, delle somme non impegnate da parte delle Regioni.

4. In caso di comprovata necessità, ed entro il suindicato termine, la Regione potrà inoltrare richiesta di proroga per l'invio degli atti giuridicamente vincolanti perfezionati. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, valutate le motivazioni addotte, si riserva la possibilità di concedere la proroga richiesta per un massimo di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza su indicata.

5. Gli atti giuridicamente vincolanti perfezionati successivamente al 29 dicembre 2023 o alla data dell'eventuale proroga concessa, non saranno considerati utili ai fini istruttori.

Articolo 3

(Monitoraggi regionali)

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 6 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività formative nell'esercizio dell'apprendistato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'INAPP, predispone un documento di monitoraggio nazionale, sulla base dei rapporti annuali di attuazione regionali, elaborati secondo le



modalità che verranno impartite con successiva nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La trasmissione dei suddetti rapporti di monitoraggio da parte di ciascuna Regione e Provincia Autonoma, che costituisce adempimento vincolante, dovrà avvenire entro e non oltre il **15 novembre 2022**.

2. In caso di mancata presentazione del predetto rapporto di monitoraggio entro il termine indicato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmetterà formale sollecito all'amministrazione regionale inadempiente; decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dall'invio del sollecito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di una tempestiva assegnazione delle risorse, valorizzerà a zero il calcolo di riparto dei decreti riguardante il finanziamento delle attività formative nell'esercizio dell'apprendistato.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la sua efficacia è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma, data della firma digitale

Il Direttore Generale
Anita Pisarro

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

DICHIARAZIONE DEGLI IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI

Decreto Direttoriale di ripartizione risorse	
Amministrazione regionale beneficiaria	
Importo complessivo assegnato da Decreto Direttoriale	
Importo già trasferito dall'autorità centrale	



Atto di assunzione dell'IGV (1)	Data atto (gg/mm/aaaa)	Impegno totale	Impegno a valere sul Decreto Direttoriale
TOTALE			

Capitoli di entrata-uscita con relativa denominazione (2):	
--	--

Note:	
-------	--

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

(1) Per impegni giuridicamente vincolanti si intendono i provvedimenti aventi valore amministrativo che, a diverso titolo (ad es. concessione, convenzione, contratti, trasferimenti), impegnano finanziariamente l'amministrazione regionale nei confronti di un soggetto terzo pubblico o privato, specificatamente individuato, in relazione all'intero ammontare o a parte delle risorse trasferite dall'autorità centrale con specifico vincolo di destinazione.

(2) Il capitolo di entrata e di uscita con oggetto il finanziamento della formazione nell'esercizio dell'apprendistato.



Allegato 2
Relazione descrittiva attività

Finalità del provvedimento regionale

--

Descrizione dell'offerta formativa pubblica: articolazione, durata, da chi viene erogata, chi ne usufruisce e modalità di fruizione

--

Eventuali azioni di sistema e/o accompagnamento

--

Descrizione dell'iter procedimentale finalizzato all'erogazione della formazione

--

Fonti di finanziamento dell'offerta formativa

--



Specificare l'atto di impegno di spesa, gli atti amministrativi regionali ad esso correlati nei quali si fa esplicito riferimento ai decreti ministeriali di assegnazione delle risorse

--

Specificare la denominazione dei capitoli di entrata e di spesa

--

Registrato alla Corte dei Conti il 10/05/2022 n. 1412

Registrato al MEF – Ufficio centrale del bilancio

con il n. 194, in data 05/05/2022.